



PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO PROVVISORIO
ASSEMBLEA DEI SINDACI**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 22/03/2018

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Composizione, competenze e funzioni	pag. 3
Art. 3 - Convocazione	pag. 4
Art. 4 - Pubblicità delle sedute e comportamento del pubblico	pag. 6
Art. 5 - Comportamento dei Sindaci e Vicesindaci o loro delegati	pag. 6
Art. 6 - Diffusione	pag. 7
Art. 7 - Entrata in vigore	pag. 7

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato in via provvisoria nelle more dell'adeguamento dello Statuto a seguito dell'attuazione della L. 56/2014, s.m.i, disciplina i lavori e l'attività dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 2

Composizione, competenze e funzioni

1. ~~L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia o dal Vice Sindaco nei casi di cui all'articolo 53 commi 1 e 2 del TUEL con poteri propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal presente regolamento.~~

1 L'Assemblea dei Sindaci è dotata di poteri propositivi, consultivi e di controllo. Essa è composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia, che possono farsi rappresentare da un Assessore o un Consigliere del Comune di appartenenza, all'uopo formalmente delegato.

- 2 Per i Comuni commissariati è componente dell'Assemblea il Commissario.
- 3 Ha poteri propositivi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni che la Provincia esercita d'intesa con i Comuni. Esplica tali poteri mediante l'iniziativa di proposte di deliberazione di competenza del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Le proposte devono essere approvate con la presenza dei componenti e i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente alla data dell'ultimo censimento e non sono vincolanti per il Presidente e il Consiglio, i quali possono non approvarle previa adeguata motivazione.
- 4 Adotta lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con la presenza dei componenti e i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente alla data dell'ultimo censimento.
- 5 Svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia su richiesta del Consiglio provinciale e/o del Presidente della Provincia, senza necessità di

un quorum strutturale e/o funzionale, se non espressamente richiesto dalla vigente normativa e/o dallo Statuto.

- 6 Esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine agli schemi dei bilancio adottati dal Consiglio Provinciale e negli altri casi eventualmente stabiliti dalla legge, con la presenza dei componenti e i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente alla data dell'ultimo censimento.
- 7 L'Assemblea dei Sindaci esercita la propria funzione di controllo sull'attività dell'Amministrazione provinciale attraverso la presentazione al Presidente della Provincia o ai singoli Consiglieri provinciali di interrogazioni a risposta scritta o orale. L'interrogazione deve essere sottoscritta da componenti che rappresentino almeno un quinto arrotondato all'unità superiore dei Comuni compresi nella Provincia e un decimo della popolazione complessivamente residente. La risposta scritta è fornita entro 30 giorni dal ricevimento dell'interrogazione al protocollo dell'Ente; la risposta orale nella prima assemblea successiva alla sua presentazione.
- 8 Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
- 9 L'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Presidente, approva e modifica il regolamento che disciplina il suo funzionamento con la presenza dei componenti e i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente alla data dell'ultimo censimento.
- 10 Ai sensi della vigente normativa la partecipazione ai lavori dell'Assemblea dei Sindaci è onorifica e viene svolta senza indennità, gettoni o rimborsi.

Art. 3

Convocazione

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente può convocare l'Assemblea ogni qualvolta ritenga di dover sottoporre alla stessa una questione d'interesse della Provincia; è tenuto a convocarla, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

2. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale che redige i verbali dell'adunanza o, in caso di sua assenza, dal Vice Segretario.
3. Le adunanze di regola si svolgono nella sede della Provincia ma possono svolgersi anche in altra sede nel territorio provinciale. La sede ove si tiene l'adunanza dell'Assemblea dei Sindaci deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. La seduta dell'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei **Sindaci o Vice Sindaci o loro delegati** presenti e la popolazione complessivamente residente rappresentata, fatti salvi i quorum strutturali e funzionali espressamente stabiliti dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento. Le votazioni avvengono per appello nominale fatti salvi i casi per i quali la normativa vigente preveda lo scrutinio segreto.
5. I **Sindaci o Vice sindaci loro delegati** tenuti ad astenersi obbligatoriamente e che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti.
6. L'Assemblea dei Sindaci, validamente costituita, delibera a maggioranza dei presenti, salvo che non sia previsto un quorum funzionale dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.
7. L'adunanza si tiene nel giorno e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti è accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed il risultato è annotato a verbale.
8. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero legale dei Sindaci **o loro delegati**, il Presidente della Provincia ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
9. I Sindaci **o loro delegati** che entrano o che si assentano durante l'adunanza sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta la mancanza del numero legale, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i Sindaci momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. La verifica del numero legale può essere richiesta da ciascun Sindaco.
10. Nel caso che dalla verifica risulti la mancanza del numero legale per la legalità dell'adunanza ai fini deliberativi, il Presidente, al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea dell'adunanza per dieci minuti; dopodiché disporrà un nuovo appello nominale. Ove da tale appello risulti permanere la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza per gli oggetti non trattati, ne fa dare atto a verbale e congeda i Sindaci presenti.

11. Nel caso di cui al punto precedente, il Presidente procede ad una seconda convocazione dell'Assemblea dei Sindaci che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima.
12. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente della Provincia.
13. Le convocazioni per le sedute di prima e di seconda convocazione possono essere effettuate con unico avviso scritto, la cui consegna ha luogo mediante PEC ovvero, in mancanza mediante e mail ai Comuni, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui sono indette le riunioni. Per le sedute urgenti l'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Comuni almeno 24 ore prima della seduta. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori assembleari sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 4

Pubblicità delle sedute e comportamento del pubblico

1. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche.
2. Il pubblico che assiste alle sedute dell'Assemblea deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai ~~Sindaci e Vice Sindaci~~ **o loro delegati** o dalle decisioni adottate dall'Assemblea stessa.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente della Provincia, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei commessi. A tal fine due di essi sono sempre comandati in servizio per le sedute dell'Assemblea dei Sindaci, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal secondo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
5. Quando si verificano disordini e risultano vani i richiami il Presidente può sospendere la riunione o dichiararla definitivamente interrotta.
6. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 5

Comportamento dei Sindaci ~~o Vicesindaci~~ o loro delegati

1. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i Sindaci o ~~i Vice Sindaci~~ **i loro delegati** hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
2. Tale diritto può essere esercitato soltanto per due volte, di cui l'ultima per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore, e per non più di dieci minuti complessivamente.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Sindaco ~~o Vice Sindaco~~ **o suo delegato** nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
4. I Sindaci o i Vice Sindaci partecipano alle adunanze in abbigliamento consono al rispetto dell'istituzione seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi.
5. Il Sindaco o Vice Sindaco che abbandona anzitempo la seduta deve darne comunicazione al Presidente ed al Segretario Generale.

Art. 6

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai Sindaci per il tramite dei Comuni.
2. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del presente regolamento ai Dirigenti.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione ed è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
